



Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l'Innovazione

DECRETO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 155 di repertorio

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 del servizio specialistico per le attività relative all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica ARES nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con la sezione Istruzione e Università della Regione Puglia e ARTI per "Sistema Informativo Integrato per il Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio" – CIG: BB28E703E9

L'anno 2026 il giorno dodici del mese di giugno in Bari, presso la sede dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 21 novembre 2024 (di seguito anche "legge istitutiva") con la quale si provvede all'istituzione dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione (in sigla ARTI);

VISTO l'art. 3 della citata legge istitutiva rubricato "Organi", che individua i seguenti organi dell'Agenzia: a) il Presidente del Consiglio di amministrazione; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Direttore generale; d) il Comitato scientifico; e) il Revisore unico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1616 del 25 novembre 2024 che ha nominato il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 29/2024;

VISTA la delibera n. 01 del 27 dicembre 2024 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione ha confermato il dott. Francesco Addante quale Direttore amministrativo, attribuendogli poteri e deleghe;

VISTO l'art. 12, comma 2, della citata legge istitutiva, che dispone il subentro dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione – ARTI – in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione.

**RILEVATO CHE:**

- L'Agenzia è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in tutte le sue declinazioni.
- L'Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali: a) la promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo; b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile; d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023 ed in particolare l'art. 17, comma 1, il quale prevede che: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*, nonché il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e, ove necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, potendo pertanto la decisione di contrarre e l'affidamento essere disposti con un unico atto.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

PREMESSO CHE:

- Tra le funzioni attribuite alla Sezione Istruzione e Università dal modello organizzativo "MAIA 2.0" rientra il coordinamento tecnico con le agenzie regionali, in particolare con l'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione e l'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio universitario, in raccordo con il coordinamento strategico svolto dalla Direzione di Dipartimento e sui temi di competenza;

PUGLIA



- in molti dei procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università la celerità dell'azione amministrativa nell'individuazione dei beneficiari e nel trasferimento dei contributi riveste una rilevante importanza in termini di efficacia degli interventi stessi, in quanto gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione devono essere rimossi in tempo utile a garantire il successo formativo e a contrastare i fenomeni di dispersione, in situazioni in cui le famiglie spesso non sono in grado di fornire gli adeguati supporti economici, sociali e culturali;
- nel corso degli ultimi anni, la Sezione Istruzione e Università ha avviato una collaborazione con ARTI, formalizzata con l'accordo sottoscritto in data 06.12.2018, secondo lo schema approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 04.12.2018, per la realizzazione delle attività di reingegnerizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi attinenti all'attuazione delle politiche regionali per il sistema dell'istruzione e del diritto allo studio e l'apprendimento per tutta la vita, ponendo in essere le basi per la definizione di specifiche funzionalità al fine dell'adeguamento organizzativo, della revisione dei processi, dell'individuazione delle soluzioni tecnologiche a supporto dei processi reingegnerizzati e dell'implementazione sulla piattaforma informatica dedicata;
- con D.G.R. n. 1874 del 21/11/2025, la Giunta Regionale ha ritenuto approvare lo schema di accordo ex art. 15 della Legge 241/90 che disciplina il rapporto di collaborazione tra regione Puglia e Arti per lo svolgimento delle attività di supporto tecnologico ai procedimenti del sistema dell'istruzione e del diritto allo studio;
- in data 02/12/2025 è stato sottoscritto Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e Arti relativo al Progetto "Sistema Informativo Integrato per il Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio";
- nell'ambito delle attività inerenti all'intervento in epigrafe, ARTI ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del servizio specialistico per le attività relative all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica ARES.

DATO ATTO CHE:

- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo decreto, legittima le stazioni appaltanti a procedere, per quanto qui rileva, mediante:
 - lett. b): affidamento diretto di servizi e forniture (ivi inclusi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza previa consultazione di una pluralità di operatori, garantendo la scelta di soggetti dotati di idonea e documentata esperienza professionale nel settore di riferimento;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce l'affidamento diretto quale modalità di individuazione del contraente priva di natura concorsuale, nell'ambito della quale la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante – pur nel rispetto dei canoni di adeguatezza e dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice – anche laddove preceduta da un eventuale interpello di più operatori economici;

PUGLIA



- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, si ravvisa l'insussistenza dei presupposti per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la frammentazione dell'intervento determinerebbe un'ingiustificata dilatazione dei tempi procedurali e una duplicazione dell'attività amministrativa, in aperto contrasto con il principio del risultato sancito dall'art. 1 del medesimo Codice;
- in ordine agli adempimenti fiscali, trova applicazione la disciplina sull'imposta di bollo di cui all'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, che individua i criteri di determinazione del tributo in misura fissa e forfettaria in base al valore dell'affidamento;
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha verificato l'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo in relazione al presente affidamento, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenze 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, cause riunite C-147/06 e C-148/06, e 6 ottobre 2016, Tecnoedi, causa C-318/15), tenuto conto: (i) del valore economico dell'affidamento, significativamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice; (ii) del luogo di esecuzione delle prestazioni, ubicato nel territorio della Regione Puglia, distante dai confini con altri Stati membri; (iii) delle caratteristiche tecniche del servizio, che presuppone la conoscenza approfondita della piattaforma regionale ARES, dei procedimenti amministrativi regionali in materia di edilizia scolastica e del relativo quadro normativo nazionale e regionale, nonché l'interlocuzione in lingua italiana con gli uffici regionali e gli enti del territorio; (iv) della struttura del mercato di riferimento e delle relative prassi commerciali, che non evidenziano elementi idonei ad attrarre l'interesse concreto di operatori economici stabiliti in altri Stati membri; con la conseguenza che risultano legittimamente applicabili le procedure semplificate di cui alla Parte I del Libro II del Codice, senza necessità di ricorrere alle procedure ordinarie.

VERIFICATO CHE non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dal Soggetto aggregatore regionale o Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, per l'acquisizione sopra indicata.

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento del servizio in oggetto non risulta subordinato all'obbligo di previa inserzione nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, atteso che l'importo stimato della prestazione è inferiore alla soglia di legge fissata in euro 140.000,00;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nella Dott.ssa Marianunzia Lazzizzera, soggetto in possesso dei requisiti professionali e delle competenze necessarie previste dalla vigente normativa.

DATO ATTO CHE:

- il CPV della procedura è 72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza.

PUGLIA



- nell'esercizio della propria autonomia negoziale, in ossequio ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge n. 241/1990, la stazione appaltante ha individuato la società SOLUXIONI Srl con sede legale in PISA (PI) Lungarno Gambacorti n.43 – C.F./P.Iva 01710740505, quale operatore economico munito dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa necessari a soddisfare le specifiche esigenze dell'Amministrazione;
- la scelta di individuare la società sopra citata risponde alla necessità di avvalersi di un operatore di una comprovata competenza ed esperienza. L'operatore economico è specializzato nel supportare con soluzioni innovative lo sviluppo di progetti tecnologici nelle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e ha maturato esperienza pluriennale nello sviluppo e gestione piattaforme in ambito scolastico.
- è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement regionale EmPULIA una richiesta di preventivo finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- l'operatore economico ha inoltrato la propria offerta mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale, nel rispetto delle modalità previste dalla *lex specialis*;
- decorsi i termini per la presentazione delle offerte, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa ed economica prodotta, riscontrandone la completezza e la conformità;
- all'esito dell'istruttoria, il RUP ha valutato l'offerta economica presentata congrua e conveniente per l'Amministrazione, in rapporto alla qualità e alla complessità delle prestazioni richieste, ai valori correnti di mercato per servizi analoghi e ai costi sostenuti per precedenti affidamenti aventi ad oggetto prestazioni comparabili;
- è stata effettuata, in ossequio alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico affidatario tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), la quale ha dato esito positivo;
- si è riscontrata l'oggettiva impossibilità di acquisire le altre necessarie certificazioni tramite il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) per inesistenza o mancata messa a disposizione delle banche dati da parte degli Enti certificatori competenti, rientrando il caso tra le fattispecie indicate nell'allegato al Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025 come da nota del responsabile di fase del 20/05/2026 prot. 899;
- il citato Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025, chiarisce che, in tali ipotesi di oggettiva impossibilità di interconnessione, la stazione appaltante deve attivarsi per richiedere direttamente le certificazioni agli Enti competenti e che, in forza dell'applicazione analogica del comma 3-bis dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, la stazione appaltante è autorizzata a procedere all'aggiudicazione previa acquisizione dell'autocertificazione dell'operatore economico;
- esperiti gli adempimenti necessari e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalle predette richieste, l'operatore economico – su espressa istanza del Responsabile Unico

PUGLIA



di Progetto – ha prodotto, in data 20/05/2026, la dichiarazione sostitutiva attestante il permanere dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'insussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

- a norma di quanto prevede il suddetto art. 99 co.3 bis D.Lgs. 36/2023, qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, questa stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ricorrendo l'ipotesi di esclusione di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché ai sensi dell'art. 55, comma 2, del medesimo decreto, trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in relazione al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nonché al Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, approvato da ARTI con Decreto del Direttore Amministrativo n. 008 del 16 gennaio 2025, si dà atto che l'operatore economico individuato ha già eseguito, in favore di questa stazione appaltante, servizi analoghi sulla medesima piattaforma ARES e che, pertanto, l'affidamento al contraente uscente è disposto in deroga al divieto di cui al comma 2 del citato art. 49, ricorrendo cumulativamente i presupposti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, come attestato dal RUP, e segnatamente: (i) quanto alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, il servizio richiede la conoscenza approfondita dell'architettura applicativa, del modello dei dati e delle componenti software dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica ARES, sviluppate e mantenute dall'operatore medesimo, sicché, in un mercato caratterizzato da elevata specializzazione, non risultano disponibili operatori alternativi in grado di assicurare la continuità operativa della piattaforma e dei procedimenti regionali ad essa connessi senza tempi e costi sproporzionati di acquisizione del know-how, in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice; (ii) quanto alla verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa, il RUP ha accertato che le prestazioni precedentemente affidate sono state eseguite a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, senza contestazioni, inadempimenti o applicazione di penali, e con piena soddisfazione dell'Amministrazione in ordine alla qualità della prestazione resa, come da attestazione agli atti del fascicolo;

DATO ATTO CHE, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con conseguente non necessità di redazione del DUVRI e quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza pari a zero;



DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al RUP, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al sottoscrittore del presente provvedimento, come da dichiarazioni rese agli atti;

CONSIDERATO CHE l'affidamento in oggetto integra una fattispecie negoziale soggetta ai rigorosi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, disponendo l'esonero dell'operatore economico dalla costituzione della garanzia definitiva;

CONSIDERATO che tale determinazione appare congrua e giustificata in ragione della comprovata affidabilità ed esperienza dell'operatore economico – che ha già eseguito, anche in favore di questa stazione appaltante, servizi analoghi sulla medesima piattaforma ARES – nonché della natura intellettuale del servizio e delle modalità di pagamento posticipato, subordinate alla positiva verifica di conformità delle prestazioni, che assicurano un'adeguata tutela dell'interesse pubblico e un'ottimale allocazione delle risorse pubbliche in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

RILEVATO, altresì, che la solidità tecnica del soggetto affidatario consente di semplificare l'iter procedimentale mediante lo svincolo dall'obbligo fideiussorio, senza che ciò pregiudichi la tutela del pubblico interesse;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, del servizio specialistico per le attività relative all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica ARES, di durata biennale;

DECRETA

- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, del servizio specialistico per le attività relative all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica ARES, di durata biennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto, all'operatore economico SOLUXIONI Srl con sede legale in PISA (PI) Lungarno Gambacorti n.43 – C.F./P.Iva 01710740505 per l'importo complessivo di euro 68.000,00 (sessantottomila/00) iva esclusa per le prestazioni a corpo di cui alla lettera A) della richiesta di preventivo, oltre all'opzione di affidamento di prestazioni a misura di cui alla lettera B), sino all'importo massimo di euro 65.700,00 IVA esclusa;
- di dare atto che l'importo stimato dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e comprensivo dell'opzione di cui alla lettera B) della richiesta di preventivo, è pari ad euro 133.700,00 (centotrentatremilasettecento/00) iva esclusa, inferiore alla soglia di euro 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto;

PUGLIA



- di approvare il quadro economico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il vincolo contrattuale tra le parti si perfezionerà mediante stipulazione in forma pubblica amministrativa o, in alternativa, tramite scambio di lettere secondo l'uso commerciale in modalità elettronica, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato;
- di dare atto che, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al presente affidamento è associato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): BB28E703E9;
- di disporre l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa nazionale, mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la dott.ssa Sara La Bombarda, incaricata della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni in conformità ai patti contrattuali;
- di dare atto che l'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dall'Agenzia, in quanto compatibili, nonché del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. pantouflage);
- di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto, pari ad euro 133.700,00 oltre IVA come per legge, si farà fronte con le dotazioni assegnate ad ARTI dall'intervento indicato in premessa, come da quadro economico allegato, demandando a successivo atto la formalizzazione del relativo impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Addante
(sottoscritto digitalmente)